



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°65/2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n° 27166 in data 13/08/2018 dell'Impresa "LMD" Srl, con sede in Marghera (VE), con la quale ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza di sicurezza della navigazione tesa a disciplinare lo specchio acqueo del Canale litoraneo Malamocco Marghera - al traverso del canale Spignon di Malamocco, al fine di eseguire lavori di manutenzione della tubazione di acqua Venezia - Chioggia posta sul fondale, commissionati dalla Soc. Concessionaria Veritas, a seguito di urto da parte di nave mercantile;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n° 27262 in data 14/08/2018 del Provveditorato Interregionale per le OO.PP., con la quale ha autorizzato l'intervento di riparazione della condotta idrica nelle proprie acque di competenza;

VISTA: la nota protocollo n°11404 in data 10/09/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, con la quale partecipa il proprio nulla osta ai fini demaniali marittimi;

VISTA: l'e-mail in data 18/09/2018 dell'Impresa "LMD" Srl, con sede in Marghera (VE), con la quale ha specificato il periodo di esecuzione dei suddetti lavori;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione in presenza delle unità impegnate nelle lavorazioni di che trattasi, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza del traffico portuale nonché la pubblica e privata incolumità;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che a decorrere dal giorno **20 settembre** fino al giorno **30 ottobre 2018** l'Impresa LMD Srl. eseguirà, per conto della Concessionaria Soc. Veritas e sotto la diretta supervisione del Responsabile alla Sicurezza appositamente designato in atti, la manutenzione della tubazione di acqua Venezia - Chioggia posta sul fondale del Canale litoraneo Malamocco Marghera – al traverso del canale Spignon.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", tutte le unità in transito nello specchio acqueo interessato dalle attività in parola, descritto nell'allegata planimetria, parte integrante della presente ordinanza, devono procedere alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza e comunque ad un regime tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della Ditta operante e mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 30 (trenta) dal mezzo nautico in attività.

Articolo 2

L'impresa esecutrice dei lavori (a cui carico incombe l'obbligo di notificare la presente ordinanza al comando di bordo del mezzo impiegato nelle operazioni, tenendone copia opportunamente firmata per presa visione ed integrale comprensione, da esibire ad eventuale richiesta) ed il Comando di bordo di ogni unità impiegata nelle operazioni, ognuno per quanto di rispettiva competenza, dovranno:

- provvedere a segnalare opportunamente in mare eventuali ostacoli per la navigazione che dovessero crearsi in relazione ai lavori eseguiti, dandone immediata informazione alla Capitaneria di porto di Venezia;
- impiegare mezzi nautici muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi ed utilizzare attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in corso di validità;
- impiegare personale marittimo e tecnico qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai fini antinfortunistici;

- assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e sicurezza del lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
- sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima.
- operare esclusivamente presso gli ambiti descritti nella documentazione di progetto, come approvati nel corso dell'iter istruttorio;
- prima dell'inizio giornaliero delle operazioni, prendere visione e/o conoscenza degli "Avvisi ai Naviganti" e dei "Bollettini Meteo";
- eseguire i lavori in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e buona visibilità;
- ormeggiare, al termine dei lavori o in condizioni meteo marine sfavorevoli, nelle zone assegnate;
- assicurare l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF;
- comunicare quotidianamente via radio alla Capitaneria di porto di Venezia l'orario di inizio/termine dei lavori e di uscita/rientro da/per l'ormeggio assegnato;
- comunicare ogni elemento avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e/o delle lavorazioni;
- esporre i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in mare di cui alla Convenzione COLREG in premessa richiamata;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle zone di lavoro, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;
- durante l'esecuzione dei lavori prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche solo parziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia alla capitaneria di porto di Venezia.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PIERO PELLIZZARI
In Data/On Date:
mercoledì 18 settembre 2018 17:04:48

COORDINATE WGS84		
A	45° 20' 32.55" N	012° 17' 44.76" E
B	45° 20' 31.96" N	012° 17' 46.55" E
C	45° 20' 30.73" N	012° 17' 45.72" E
D	45° 20' 31.27" N	012° 17' 43.85" E

